



CIRCOLARE INFORMATIVA LUGLIO N. 7/2026

**A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI**

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 luglio al 15 agosto 2026.

Versamenti Iva mensili

Scade il 16 luglio il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di giugno (codice tributo 6006).

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità versano entro il 16 luglio l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento dei contributi INPS

Scade il 16 luglio il termine per il versamento dei contributi INPS dovuti dai datori di lavoro e del contributo alla gestione separata INPS, con riferimento al mese di maggio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro il 16 luglio i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese di giugno.

Proroga versamento saldo 2025 e primo acconto 2026 imposte e contributi

Scade il 20 luglio il termine di versamento delle somme derivanti dalla dichiarazione dei redditi, IRAP e IVA per le quali la scadenza ordinaria era il 30 giugno 2026, a seguito della proroga disposta dal D.L. n. 89/2026.

Possono beneficiare della proroga imprese e professionisti che esercitano attività per le quali sono approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro

(compresi quelli che si avvalgono del regime dei minimi e del regime forfettario).

Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali

Scade il 27 luglio, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese di giugno.

Scade il 27 luglio anche il termine per l'invio degli elenchi riepilogativi da parte dei soggetti tenuti all'obbligo con cadenza trimestrale, relativamente alle operazioni del secondo trimestre.

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade il 31 luglio il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di giugno.

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Scade il 31 luglio il termine ultimo per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di maggio, per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati.

Modello TR

Scade il 31 luglio il termine per la presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale relativo al II trimestre 2026.

Per ogni ulteriore informazione in merito restiamo a vostra disposizione e Vi invitiamo a rivolgervi al nostro studio.

Lecco, lì 9 luglio 2026

MODALITÀ DI CALCOLO DEGLI ACCONTI PER I SOGGETTI CHE APPLICANO IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Gli acconti

Tramite il concordato preventivo biennale (CPB), i contribuenti titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) possono aderire a una proposta di reddito imponibile formulata dall'Agenzia delle entrate per un biennio.

Quest'anno si possono presentare ben 4 situazioni diverse:

1. soggetti che aderiscono per la prima volta al concordato, per il biennio 2026-2027;
2. soggetti che si trovano nel pieno del biennio concordato, avendo aderito lo scorso anno per il 2025-2026;
3. soggetti che hanno aderito in occasione del biennio 2024-2025 e che quindi hanno terminato i loro obblighi e non intendono rinnovare l'opzione;
4. soggetti che avendo scelto il concordato per il biennio 2024-2025 vogliono confermare l'opzione anche per il successivo biennio 2026-2027.

Il secondo anno concordato

Nel caso di concordato in corso ci sono pochi dubbi: l'art. 20, comma 1, D.Lgs. 13/2024 dispone che, per i periodi d'imposta oggetto del concordato, gli acconti siano calcolati assumendo come base imponibile il reddito e il valore della produzione netta concordati.

Pertanto, i soggetti che hanno optato per il biennio 2025-2026 devono calcolare gli acconti 2026 sulla base del reddito concordato.

La prima adesione

Nel caso in cui il contribuente decida di aderire per la prima volta al concordato nel biennio 2026-2027, il comma 2 dell'art. 20, D.Lgs. 13/2024 distingue tra:

- metodo storico, che comporta il pagamento di una maggiorazione nella seconda o unica rata dell'acconto (aspetto coerente con il fatto che il termine per l'opzione è successivo alla scadenza di versamento della prima rata di acconto);
- metodo previsionale, per il quale la seconda rata è calcolata come differenza tra l'acconto dovuto sulla base del reddito concordato e quanto versato nella prima rata.

La descritta disciplina delle maggiorazioni si applica solo al primo anno di applicazione del CPB.

Fuoriuscita dal concordato

Il primo chiarimento fornito dall'Agenzia riguarda il caso (piuttosto frequente) di contribuente che ha terminato il primo biennio concordato, ossia il 2024-2025, e non intende rinnovare.

Con riferimento all'ipotesi di mancato rinnovo, la FAQ n. 1 dell'8 giugno 2026 ha fornito un chiarimento di fondamentale importanza.

Anche il contribuente che non abbia rinnovato il CPB per il biennio successivo deve, nel calcolo dell'acconto con il metodo storico, assumere come base di riferimento il reddito concordato del periodo d'imposta precedente (e non il reddito effettivamente dichiarato).

Analogo discorso vale per il calcolo dell'acconto IRAP: anche per questo tributo, il valore della produzione netta concordato per l'anno precedente costituisce la base del calcolo dell'acconto dell'anno successivo.

Rinnovo del concordato

La seconda questione riguarda le modalità di versamento dell'acconto nel caso di rinnovo del concordato per il biennio 2026-2027, per i contribuenti che già lo avevano applicato per il precedente biennio 2024-2025.

La FAQ n. 2 del 3 giugno 2026 ha chiarito che, in caso di rinnovo del CPB per il biennio successivo, il contribuente non è tenuto al versamento delle maggiorazioni previste dall'art. 20, comma 2. Pertanto, il primo anno del biennio rinnovato è trattato, ai fini degli acconti, come un qualsiasi secondo anno di CPB: si applica soltanto la regola di base del comma 1 del richiamato art. 20, vale a dire l'assunzione del reddito concordato come base per il calcolo degli acconti, senza alcuna maggiorazione percentuale aggiuntiva.

Plusvalenze rateizzate

Nell'ambito del CPB, il reddito concordato costituisce, come si è visto, la base per il calcolo degli acconti, ma tale valore deve essere congruato delle componenti straordinarie previste agli articoli 15 e 16, D.Lgs. 13/2024.

Nel caso in cui il contribuente abbia optato per la rateizzazione delle plusvalenze, il reddito concordato rettificato dovrà essere ridotto della sola quota di plusvalenza che ha concorso alla determinazione del reddito d'impresa dell'anno.

Al fine del calcolo dell'acconto relativo al periodo d'imposta 2026, le plusvalenze rateizzate che hanno concorso a formare il reddito dell'anno precedente (2025) siano sterilizzate.

In sostanza, il reddito 2025 preso a riferimento per il calcolo dell'acconto 2026 viene considerato con l'intera plusvalenza, come se questa non fosse stata rateizzata.

La FAQ n. 1 del 3 giugno 2026 ha chiarito che tale ricalcolo che genera un incremento dell'acconto per il periodo d'imposta 2026 deve essere effettuato anche se il contribuente applica il CPB.

IPERAMMORTAMENTO 2026: AL VIA DAL 12 GIUGNO SCORSO LE COMUNICAZIONI PREVENTIVE SULLA PIATTAFORMA GSE

Con il Decreto Direttoriale del MIMIT prot. n. 43378 del 11 giugno 2026 è stata individuata la data di apertura della piattaforma informatica del GSE per la presentazione delle comunicazioni di accesso al nuovo iper-ammortamento, istituito dalla Legge di bilancio 2026.

Dalle ore 12:00 del 12 giugno 2026 è possibile presentare, esclusivamente in via telematica tramite l'area clienti del sito del GSE (www.gse.it), le sole comunicazioni preventive, primo step della procedura articolata in tre comunicazioni obbligatorie disciplinata dall'art. 3 del D.M. 7 maggio 2026.

Le comunicazioni di conferma dell'investimento e di completamento saranno attivate con un successivo decreto direttoriale.

Si riporta di seguito una sintesi delle fasi in cui si articola la procedura sopra citata.

1 Comunicazione preventiva (attiva dal 12.6.2026)

È il primo adempimento, da presentare per ciascuna struttura produttiva cui si riferiscono gli investimenti, indicando in particolare:

- i dati identificativi dell'impresa e della struttura produttiva;
- la tipologia e l'ammontare degli investimenti nei beni 4.0 (Allegati IV e V alla L. 199/2025), con la data prevista di interconnessione;
- la tipologia e l'ammontare degli investimenti nei beni per l'autoproduzione/autoconsumo da fonti rinnovabili, con la data prevista di entrata in funzione;
- i dati relativi all'applicazione della maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing.

2 Comunicazione di conferma dell'investimento (non ancora attiva)

Va trasmessa entro 60 giorni dalla notifica dell'esito positivo della comunicazione preventiva, e attesta il pagamento dell'acconto minimo del 20% del costo di acquisizione di ciascun bene (per il leasing, la stipula del contratto e l'ordine al fornitore).

Non può riguardare beni diversi o importi superiori a quelli della comunicazione preventiva.

3 Comunicazione di completamento (non ancora attiva)

Da trasmettere al completamento degli investimenti e avvenuta l'interconnessione, comunque entro il 15 novembre 2028, corredata dalle attestazioni di possesso della perizia tecnica asseverata (richiesta per tutti i beni, senza soglie di esonero) e della certificazione contabile.

Determina la decorrenza del beneficio, subordinatamente all'esito positivo delle verifiche del GSE.

4 Comunicazioni di monitoraggio

A regime, l'impresa deve inviare entro il 20 gennaio di ciascun anno le informazioni sugli investimenti effettuati e la previsione di utilizzo del beneficio, e, entro il successivo 30 giugno, una comunicazione integrativa con il piano di ammortamento e le quote dell'incentivo imputate in ciascun esercizio.

IN SCADENZA AL 31 LUGLIO IL PAGAMENTO DELLA ROTTAMAZIONE-QUINQUIES

L'Agenzia delle Entrate Riscossione, con Comunicato stampa del 23 giugno 2026, ha reso disponibili nella area riservata di ciascun contribuente le Comunicazioni delle somme dovute (con i moduli di pagamento relativi alle prime dieci rate), a seguito delle istanze presentate per la Rottamazione-quinquies.

È stato reso disponibile un prospetto di sintesi con i carichi inseriti, gli importi da pagare ai fini della definizione agevolata e le scadenze di versamento delle rate.

La comunicazione dell'AdeR fa seguito alle istanze che erano state presentate entro il 30 aprile 2026 con le quali i contribuenti interessati avevano richiesto, alternativamente, se:

- pagare in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2026;
- oppure, pagare in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (in 9 anni), con interessi pari al tasso del 3% annuo.

La definizione agevolata risulterà inefficace a seguito di mancato o insufficiente versamento:

- della prima e unica rata scelta per effettuare il pagamento, in caso di versamento richiesto in unica soluzione;
- di due rate, anche non consecutive, o dell'ultima rata del piano, in caso di versamento richiesto in forma rateale.

In caso di decadenza dai benefici della Rottamazione-quinquies a seguito dei mancati versamenti indicati, i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute e i carichi residui non saranno più rateizzabili ai sensi dell'art.19, D.P.R. n.602/1973.

Si ricorda che finché i versamenti derivanti dalla Rottamazione-quinquies sono regolari:

- non possono essere avviate procedure esecutive e non possono essere proseguite procedure esecutive già avviate, salvo il caso si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;
- può essere rilasciato il DURC di cui all'art.54, D.L. 50/2017;
- non opera il divieto di compensazione per ruoli scaduti di cui all'art.31, D.L. 78/2010 e di cui all'art.37, comma 49-quinquies, D.L. 223/2006.

CERTIFICAZIONE UNICA E COMPENSI AI FORFETARI: L'ESONERO NON È SEMPRE AUTOMATICO

L'Agenzia fissa la seguente regola di carattere generale: l'esonero dalla CU per i compensi corrisposti ai contribuenti forfetari non opera in automatico, ma è subordinato alla effettiva soggezione del percipiente all'obbligo di fatturazione elettronica.

Ogni qualvolta una disciplina di settore esoneri una determinata categoria di forfetari dalla fattura elettronica, il sostituto d'imposta è tenuto a continuare a rilasciare la CU.

Il principio appare suscettibile di applicazione anche ad altre categorie professionali beneficiarie di analoghe deroghe.

Risposta Interpello n. 132/2025

L'Amministrazione ha chiarito che:

- l'esonero dalla CU previsto dal comma 6-septies presuppone, quale condizione di applicabilità, che il forfetario sia effettivamente soggetto all'obbligo di fatturazione elettronica;
- laddove tale obbligo non sussista per espressa deroga normativa di settore, il comma 6-septies non trova applicazione e l'obbligo di emissione della CU permane;
- le aziende sanitarie devono continuare a rilasciare la CU ai medici convenzionati forfetari, indicando l'importo al punto 7 e, in assenza di un codice specifico, il codice 25 al punto 6.